

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

così composta:

Benedetta THELLUNG de COURTELARY, Presidente

Marina TUCCI, Consigliere

Mario MONTANARO, Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 8.6.2026 tra

**DEBITORE;**

**GARANTI;**

-appellanti-

<sup>e</sup>  
**BANCA**, e per essa la mandataria **SERVICER S.P.A.**;

-appellata-

<sup>e</sup>  
**SPV** e per essa la mandataria **SERVICER S.P.A.**

-appellata-

**OGGETTO:** contratti bancari.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

per **DEBITORE** e **GARANTI**: “respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, in RIFORMA della sentenza n. xxx/2022 del Tribunale di Roma, Sez. XVII, Giudice Dott. Postiglione, emessa nel procedimento n.R.G. xxxx/17, pubblicata in data 21/02/2022 e notificata in data 23/02/2022, per i motivi tutti su indicati ed in riferimento ai capi contestati: (...) in via principale e nel merito,

2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto bancario cedente e/o del cessionario (come anche intervenuto successivamente nel corso del giudizio), nonché l'invalidità della procura *ad litem* della **SPV**; in via gradata e nel merito:

3) accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni dei garanti sia per la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., sia in quanto conforme e sovrapponibile al Modello ABI dichiarato illegittimo e nullo per violazione delle norme sulla concorrenza ed a tutela del mercato (cfr. Perizia econometrica di parte, cfr. doc. 3 cit.);

4) accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta, nonché l'illegittimità delle variazioni degli interessi applicati, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e delle remunerazioni qualsiasi come pretese da controparte in relazione ai rapporti contrattuali oggetto del decreto ingiuntivo e del giudizio di merito in opposizione;

5) accertare e dichiarare il tasso usurario del rapporto bancario (riferito al complesso degli oneri sopportati dall'utente per l'uso del credito), nonché l'applicazione di interessi anatocistici e di tassi non determinati;

6) di conseguenza, condannare la Banca opposta alla correzione del saldo contabile ed alla segnalazione alla Centrale rischi (con richiesta di revocare la stessa per mancanza di legittimi presupposti), sempre con riserva di ogni eventuale azione per ottenere in separata sede il risarcimento del danno; in ogni caso:

7) accertata la violazione della buona fede contrattuale da parte del creditore per l'illegittimità del recesso *ad nutum* per assenza di giusta causa nonché dell'illegittima decadenza dal beneficio

del termine, condannare gli opposti/appellati al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. a favore degli opposenti/appellanti;

8) condannare le controparti al pagamento dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, da liquidarsi e determinarsi sulla base delle tabelle del D.M. n. 55/14 come aggiornate con il D.M. 37/18, tenendo in ogni caso presente l'art. 2233, 2° comma, c.c., salvo ulteriori ed eventuali modifiche legislative, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”;

per **BANCA**: “piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione: A) estromettere dal giudizio **BANCA**; B) in subordine, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata, rigettare l'appello proposto dal **DEBITORE** e **GARANTI** e confermare integralmente la sentenza gravata; C) in ogni caso, condannare gli appellanti, in solido fra di loro, alle spese e ai compensi professionali del giudizio di secondo grado”;

per **SPV**: “piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata, rigettare l'appello proposto dal **DEBITORE** e **GARANTI**, confermare integralmente la sentenza gravata e condannare gli appellanti, in solido fra di loro, alle spese e ai compensi professionali del giudizio di secondo grado”.

#### FATTO E DIRITTO

1. **DEBITORE**, obbligata principale, **GARANTI**, entrambi quali garanti, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2017 del 14.7.2017 con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto a detti opposenti di pagare, in solido tra loro, alla ricorrente **BANCA** la somma di € 1.196.788,67, quale residuo del finanziamento di € 963.848,57 erogato alla **DEBITORE**, in data 4.5.2017 per l'importo complessivo di € 1.250.000,00, rispetto al quale i **GARANTI** si sono costituiti fidejussori. Gli opposenti hanno dedotto, in particolare: i) la carenza di legittimazione attiva della **BANCA**, quale successore a titolo universale della **BANCA OMISSIS S.p.A.**; ii) la conformità agli originali dei documenti alla base dell'ingiunzione; iii) la nullità delle clausole contrattuali del mutuo per violazione degli artt. 117, 118 e 119 TUB (usura, anatocismo, erronea applicazione del tasso contrattuale); iv) l'insufficienza della documentazione riversata in sede monitoria dalla Banca per l'emissione del decreto opposto; v) la nullità della fideiussione per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. (successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, deducendo anche la violazione della normativa antitrust); vi) la violazione del principio di buona fede da parte del creditore. E, pertanto, parte opponente – ma, invero, la sola **DEBITORE** – ha proposto quindi domanda restitutoria delle somme illegittimamente corrisposte, nonché tutti gli opposenti chiedendo la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c.

2. Si è costituita nel giudizio di opposizione la **BANCA**, che ha contestato integralmente quanto dedotto dagli opposenti, producendo tutta la documentazione contrattuale anche in originale (di cui è stata disposta la custodia in cassaforte). Successivamente si è costituita in giudizio la **SPV**, che ha allegato e documentato di essersi resa cessionaria del credito controverso, aderendo alle conclusioni rassegnate dalla Banca opposta.

3. Istruita la causa a mezzo produzione di documentazione, con sentenza n. xxxx/2022 pubblicata il 21.2.2022 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha “-Rigetta[to] l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxxx-17; - Condanna[to] **DEBITORE** unitamente a **GARANTI** a rifondere a **BANCA s.p.a.** ovvero alla cessionaria **SPV s.p.a.** le spese di lite per complessivi euro 13.500,00 di cui euro 2.500,00 per lo studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Spese così determinate da aumentare del 33%. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA”.

4. Avverso la suddetta hanno proposto tempestivamente appello **DEBITORE** e **GARANTI**, che hanno concluso come in epigrafe. Si sono costituite nel presente grado di giudizio la

**BANCA** e la **SPV**, che hanno contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e hanno concluso come in epigrafe.

5. Con decreto in data 21.7.2025, comunicato in data 22.7.2025, nel presente giudizio di appello è stata disposta la revoca dell'udienza in precedenza fissata per la precisazione delle conclusioni ed è stata fissata l'udienza straordinaria del 27.10.2025, ritenendo che “è opportuno disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5-quater del d.lgs. 4.3.2010, n. 28, nelle cause iscritte al r.g.a.c. nell'anno 2022 di seguito indicate, in ragione delle questioni poste con i motivi di appello (o con quelli di appello incidentale), anche in conformità ai criteri individuati da questa Sezione”. Con ordinanza assunta all'esito della suddetta udienza, tenutasi con modalità cartolare, questo giudicante ha disposto la mediazione demandata ai sensi della suddetta disposizione, rinviando all'odierna udienza per la verifica dell'esito della stessa, e quindi della sussistenza della condizione di procedibilità del presente giudizio di appello.

6. La mediazione obbligatoria è stata introdotta, come condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie, dal d.lgs. 4.3.2010, n. 28 (emanato in attuazione dell'art. 60 della legge 18.6.2009 n. 69). Come ha osservato la Suprema Corte, “Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità” (così Cass. civ., Sez. III, 27.3.2019, n. 8473). In particolare, la mediazione costituisce condizione di procedibilità non solo qualora sia prevista come obbligatoria per l'introduzione di un giudizio, ma anche qualora sia demandata dal giudice. In particolare, l'art. 5-quater, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. e), del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, nel testo modificato dall'art. 1, co. 1, lett. d), del d.lgs. 27.12.2024, n. 216 (e in vigore quando è stata assunta l'ordinanza in data 27.10.2025 che ha disposto la mediazione demandata nel presente giudizio), sancisce: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione”.

7. Il testo applicabile al presente giudizio della disposizione normativa che consente al giudice, anche di secondo grado, di disporre la mediazione demandata, dunque, prevede un limite processuale all'esercizio di tale facoltà, e segnatamente “fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. Tale inciso è stato aggiunto dall'art. 1, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 216/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 10.1.2025, n. 7, e quindi in vigore dal 25.1.2025, ai sensi dell'art. 73, co. 1, Cost.

8. È vero che il presente giudizio di appello era stato rinviato all'udienza del 26.10.2026, ore 10,30 per la precisazione delle conclusioni con ordinanza in data 5.12.2022, e dunque era stata fissata “l'udienza di rimessione della causa in decisione”. Al contempo, però, con decreto in data 21.7.2025, comunicato alle parti il 22.7.2025, la Corte ha disposto l'anticipazione della causa all'udienza del 26.5.2025 al fine di disporre la mediazione demandata e, così facendo, ha revocato, ai sensi dell'art. 177, co. 2, c.p.c., la suddetta ordinanza in data 14.11.2022, con cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. In altri termini, la mediazione demandata è stata disposta nel presente giudizio di appello da questo giudicante in un momento in cui non risultava più fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione. Conseguentemente, non può dirsi violato quanto disposto dal testo dell'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010.

9. Anche per il giudizio di secondo grado la facoltà di invitare le parti a presentare domanda di mediazione può essere esercitata dal giudice soltanto nelle cause indicate dal co. 1-bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, e quindi soltanto nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Come emerge da quanto esposto sopra con riguardo alla domanda proposta dall'originaria parte attrice e dalle difese svolte da parte convenuta, il presente giudizio verte in materia di contratti bancari, e segnatamente di conto corrente bancario.

10. Inoltre, come risulta tanto dal decreto in data 21.7.2025 quanto dall'ordinanza assunta all'esito dell'udienza cartolare del 27.10.2025, la mediazione demandata è stata preceduta da una generale valutazione "della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti", che dovrebbe indurre il giudice a pronosticare favorevolmente la possibilità di definire la causa con un accordo guidato dal mediatore. Questo emerge, in particolare, dalla cernita di alcune soltanto delle cause iscritte al r.g.a.c. nell'anno 2022 – tra cui quella in esame – tra quelle pendenti sul ruolo del Consigliere relatore alla data di adozione del decreto suddetto ed elencate nella stessa ordinanza nell'indicare l'udienza in cui le stesse sarebbero state assunte in decisione. L'individuazione delle cause in relazione alle quali, all'udienza cartolare del 27.10.2025, questa Corte ha disposto la mediazione demandata, infatti, è stata effettuata sulla scorta di una valutazione di una possibile soluzione transattiva della lite in ragione delle questioni poste all'attenzione di questo giudicante con i motivi di appello, come esplicitato nell'ordinanza assunta all'esito di detta udienza.

11. In ogni caso, nessuna contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per disporre la mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 nel presente giudizio è stata sollevata dalle parti, e segnatamente da parte appellante, con le note depositate per l'udienza cartolare del 27.10.2025, nonché con le note depositate per l'odierna udienza dell'8.6.2026 fissata per la verifica dell'esito del procedimento di mediazione demandata. Si deve ritenere, infatti, che, ai sensi dell'art. 157, co. 2, c.p.c., la parte – e, segnatamente, parte appellante, in via principale o incidentale – sia onerata dal contestare la sussistenza dei presupposti per disporre la mediazione demandata entro l'udienza fissata dal giudice per la verifica della condizione di procedibilità ovvero, qualora – come nel caso in esame – il giudice abbia preavvisato le parti che all'udienza fissata provvederà ai sensi dell'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010, ogni deduzione in ordine all'insussistenza dei presupposti previsti da detta disposizione debba essere effettuata entro detta udienza.

12. Il co. 2 dell'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 prevede che *“La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”*. Il riferimento da parte di tale disposizione alla *“domanda giudiziale”* risulta equivoco e non risolve – come, invece, sarebbe stato opportuno – il dubbio che si era posto nel vigore della precedente disposizione di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010, vale a dire se, in caso di mancato esperimento del relativo tentativo, fosse improcedibile il giudizio d'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, oppure se ad essere improcedibile fosse la domanda originaria, con conseguente travolgimento della sentenza di primo grado.

13. La dottrina, che si era interrogata al riguardo, aveva concordemente ritenuto che il mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata non potesse che condurre alla declaratoria di improcedibilità dell'appello. E che, conseguentemente, ad essere onerato all'introduzione del procedimento a seguito dell'ordinanza con cui il giudice dispone la mediazione demandata fosse la parte appellante. Si deve ritenere che tale ricostruzione mantenga validità anche con riguardo all'attuale sistema processuale, in cui la sanzione dell'improcedibilità risulta espressamente prevista, dal co. 2 dell'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010, in relazione alla mediazione demandata disposta in appello.

14. Tale ricostruzione è preferibile rispetto a quella per cui il mancato assolvimento della condizione di procedibilità in questione travolgerebbe l'intero processo, con la conseguenza di addossare l'onere del tentativo a colui che era stato attore, magari vittorioso, in primo grado. In particolare, la conclusione condivisa da questo giudicante è stata motivata dalla dottrina sopra richiamata sul rilievo per cui anche in appello si formulano domande e che, perciò, il mancato rituale espletamento del procedimento di mediazione in appello determina l'improcedibilità delle domande che sono state proposte nell'introdurre tale grado di giudizio. Non risulta convincente, infatti, l'assunto per cui in appello, fatta eccezione per le deroghe di cui all'art.

345, co. 1, c.p.c., non vi sarebbero domande. Una volta ritenuto che domande sono anche quelle formulate nell'introdurre un giudizio di appello, tali essendo quelle di riforma della decisione di primo grado (anche a prescindere dall'eventuale riproposizione di domande già formulate in primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), non vi è alcuna preclusione ad ammettere che la condizione di procedibilità rappresentata dalla mediazione disposta dal giudice attenga appunto all'impugnazione.

15. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito, infatti, che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non possa più dirsi, come un tempo, riesame pieno nel merito della (intera) controversia (*novum iudicium*), ma rifletta le limitazioni connesse alle "strette" dell'art. 342 c.p.c. – tanto più a seguito della modifica (pure non applicabile al presente giudizio) di tale disposizione da parte proprio del d.lgs. n. 149/2022, che ha introdotto l'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 – e alla restrizione (per l'intervenuta novellazione dell'art. 345 c.p.c.) della *facultas nova* deducendi. Senza che questo escluda che l'appellante assume pur sempre la veste di attore rispetto al giudizio di appello, onde l'onere di questa parte di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.12.2021, n. 40606; Cass. civ., Sez. III, 9.6.2016, n. 11917; Cass. civ., S.U., 8.2.2013, n. 3033; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 9.4.2015, n. 7131, e, ancora prima, Cass. civ., S.U., 23.12.2005, n. 28498). In sostanza, tenuto conto della sopra delineata configurazione del giudizio di appello nell'attuale sistema processuale (quello applicabile al presente giudizio), "i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all'art. 2697 c.c. vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l'appellante, in quanto attore nell'invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste" (così Cass. civ., Sez. I, 25.11.2013, n. 26292).

16. È necessario distinguere tra la mediazione imposta dalla legge, condizione di procedibilità per poter introdurre una domanda giudiziale, qual è quella prevista dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010, e quella imposta dal giudice, qual è invece quella di cui all'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010. Nel primo caso si è in presenza di un presupposto processuale attinente all'oggetto della lite e, dunque, a una condizione che va assolta prima dell'instaurazione del processo relativo a determinati tipi di controversie, sicché ove ciò non avvenga, una volta rilevata tempestivamente la relativa questione, il processo non può giungere ad una pronuncia di merito. Nella c.d. mediazione demandata, invece, non si è in presenza di un presupposto processuale previsto dalla legge con riferimento all'oggetto della lite quanto, piuttosto, all'attribuzione al giudice da parte della legge di un potere (discrezionale, ma di cui questi deve dare atto mediante "ordinanza motivata" delle ragioni di tale scelta) di imporre alle parti, viste le caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto, di tentare la via stragiudiziale prima di continuare il percorso giudiziario.

17. Come ha osservato la giurisprudenza di merito nel vigore dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010, deve gravare sull'appellante l'ulteriore (e, in un certo senso, implicito) onere di porre in essere tutte le attività finalizzate a rendere esigibile dal giudice dell'impugnazione quella valutazione di merito delle critiche mosse alla sentenza di primo grado, tra cui anche l'introduzione del procedimento di mediazione demandata (cfr. App. Napoli – Sez. VII civ., 28.2.2019, n. 1152). E ciò sebbene la procedura di mediazione in appello non integri "una automatica condizione di procedibilità", ma una "facoltà del giudice di creare tale condizione" (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. III, 30.10.2018, n. 27433, richiamata da Cass. civ., Sez. III, 13.12.2019, n. 32797).

18. Nella fattispecie prevista dall'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 il giudice non dispone un'attività in sanatoria, come accade nella fattispecie di cui al terzo periodo del co. 1 dell'art. 5 di detto decreto, bensì ordina alle parti di tentare quel percorso (pur essendo onerata di instaurare il procedimento la parte che ha proposto l'impugnazione), condizionando la prosecuzione del processo di appello al rispetto del suo ordine. Con la conseguenza che

l'impugnazione non potrà “procedere” oltre e, dunque, la pronuncia di primo grado verrà per effetto di ciò resa definitivamente stabile, acquisendo la sua astratta attitudine a divenire res iudicata in applicazione del disposto di cui all'art. 358 c.p.c. Nel giudizio di appello, in particolare, l'omesso rituale espletamento della procedura di mediazione, comportando l'improcedibilità, determina pure l'immodificabilità del provvedimento oggetto dell'impugnazione, sicché la predetta procedura assurge al rango di atto di impulso processuale, e però non incorre nell'obiezione per cui la funzione propulsiva deve essere riconosciuta in capo a tutte le parti del giudizio, una volta instaurato.

19. Del resto, la Suprema Corte, nel richiamare la disposizione di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010, ha individuato (al pari, peraltro, di precedenti decisioni) la ratio dell'istituto della mediazione quale condizione di procedibilità proprio nella celerità del giudizio dal punto di vista della deflazione del processo stesso qualora si appalesi come strumento superfluo, rammentando come la complessiva normativa in tema di mediazione vada interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale (cfr. Cass. n. 8473/2019, cit.). Risulta coerente con la ricostruzione dell'istituto fornita dalla giurisprudenza di legittimità, allora, l'affermazione per cui l'onere di esperire il tentativo di mediazione debba gravare sulla “parte che ha interesse al processo ed ha il potere di iniziare il processo” (così App. Potenza, 15.11.2016, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2017, 6, 1970). Affermazione che, una volta calata nell'ambito del giudizio di impugnazione, porta a ritenere che l'onere di attivazione del procedimento di c.d. mediazione demandata debba gravare su chi, come l'appellante, ha essenziale interesse alla prosecuzione del giudizio di secondo grado al fine di pervenire a una decisione di segno contrario (e, comunque, a sé maggiormente favorevole) di quella emessa dal primo giudice.

20. Vanno poi tenute distinte, sotto un profilo strutturale e funzionale, l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'impugnazione. La soluzione adottata dal legislatore delegato del 2022 con riferimento al giudizio di opposizione ex artt. 645 e segg. c.p.c., nell'introdurre l'art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010, che riproduce quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020 del 18.9.2020 e che pone l'onere di presentare la domanda di mediazione a carico della parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, non appare dunque applicabile, per tutte le ragioni dette sopra, con riferimento al giudizio di secondo grado. Nel caso in esame, in cui a proporre appello sia l'originaria parte opponente ai sensi dell'art. 645 c.p.c., soccombente nel giudizio di primo grado, è quest'ultima onerata dall'introdurre il procedimento di mediazione demandata da questo giudicante, e non la parte appellata (originaria opposta), anche se era questa ad essere onerata all'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di primo grado in quanto parte che ha proposto la domanda di condanna con il ricorso monitorio.

21. Come ha evidenziato il giudice di legittimità, “Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali” (così Cass. n. 8473/2019, cit.). Conseguentemente, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. E per questo ha imposto alle parti – o, meglio, alla parte che intende agire in giudizio o a quella che ha già agito in giudizio, in tutti quei casi in cui la mediazione debba avere luogo o venga disposta dal giudice quanto il giudizio è già stato introdotto – questo “impegno”, confidando di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria (cfr. Cass. n. 8473/2019, cit.).

22. L'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. Ne consegue che – come ha chiarito il giudice di legittimità – ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può inviare soltanto il proprio avvocato (cfr. Cass. n. 8473/2019, cit.), come è accaduto nel caso in esame.

23. Nel caso di specie, come risulta dal verbale del primo incontro innanzi al mediatore il 15.12.2025, prodotto da parte appellante in data 9.2.2026, il procedimento di mediazione demandata è stato introdotto dalla parte appellante e per questa è comparso innanzi al mediatore “l’Avv. Omissis, legale della Parte Istante ed in sostituzione dell’Avv. Omissis” non in quanto allo stesso sia stato conferito il relativo potere con una procura sostanziale, **ma soltanto sulla scorta della procura alle liti conferita, peraltro, all’avv. Omissis, e non all’avv. Omissis, che ha dunque preso parte all’incontro innanzi al mediatore quale delegato del difensore degli odierni appellanti.** Di contro, come peraltro prevede oggi espressamente il co. 4-bis dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. f), del d.lgs. 27.12.2024, n. 216, in vigore dal 25.1.2025 (e, dunque, applicabile al caso in esame), *“La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”*.

24. Si deve ritenere, allora, che nessuno è comparso innanzi al mediatore, all’incontro fissato e ritualmente comunicato alle parti, per la parte appellante, né questa personalmente (il suo legale rappresentante per le due società appellanti) né un suo delegato munito di procura sostanziale. E ciò sebbene, con l’ordinanza assunta all’udienza del 27.10.2025, sia stato evidenziato alle parti come la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010, disposta con la stessa, sia condizione di procedibilità del presente giudizio e sia stata espressamente onerata dell’introduzione parte appellante. In altri termini, seppure parte appellante (avuto riguardo al caso della mediazione demandata in appello, quella che viene in rilievo ai fini della presente decisione) comparso personalmente o a mezzo procuratore sostanziale al primo incontro davanti al mediatore, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente proseguire la procedura di mediazione, e quindi di iniziare la fase mediativa in senso proprio (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 8.7.2024, n. 18485), è però onerata dal comparire personalmente o a mezzo procuratore sostanziale a tale primo incontro, pena l’improcedibilità dell’impugnazione proposta.

25. La necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, “In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. (...) Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l’azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore” (così Cass. n. 8473/2019, cit.). Al contempo, però, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione – anche a quella demandata, ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 – può essere conferito esclusivamente con una procura speciale sostanziale.

26. Neanche nel caso in cui – qual è quello in esame – la procura conferita al difensore gli conferisca espressamente ogni potere giudiziale e stragiudiziale e anche del potere di conciliare la controversia, questa è idonea a consentire all’avvocato la sostituzione del proprio assistito dinanzi al mediatore. Come ha ritenuto la Suprema Corte, “se sceglie di farsi sostituire dal

difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore” (così Cass. n. 8473/2019, cit.). Conseguentemente, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente al procedimento di mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a tale scopo una procura sostanziale. Proprio in quanto tale, non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere sia conferito allo stesso professionista (cfr. Cass. n. 8473/2019, cit.).

27. Neanche è possibile ritenere che, poiché l'art. 12-bis, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010 (che riproduce quanto già prevedeva il secondo periodo del co. 4bis dell'art. 8 dello stesso decreto prima della modifica operata dal d.lgs. n. 149/2022) sanziona la mancata partecipazione senza giustificato motivo con la condanna al pagamento del contributo unificato (oltre alla possibilità per il giudice di trarre argomenti di prova dal suddetto comportamento, ai sensi del primo periodo dello stesso comma), non potrebbe essere sanzionata la mancata comparizione personale con la più grave pena dell'improcedibilità. Proprio in quanto la mediazione demandata è condizione di procedibilità, si deve ritenere che la sanzione prevista da tale disposizione si applichi quando a non comparire innanzi al mediatore sia, nel caso di mediazione quale condizione di procedibilità prevista dalla legge, il potenziale convenuto ovvero, nel caso di mediazione demandata nel giudizio di appello, l'appellato (che non sia anche appellante in via incidentale). Ne consegue che, qualora il procedimento di mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 sia introdotto dalla parte appellata, che non ne sia onerata (per non essere anche appellante in via incidentale), ma l'appellante non vi compaia o vi compaia il suo difensore (come anche altro delegato, invero) privo di procura sostanziale (o di idonea procura sostanziale) e il mediatore concluda il procedimento al termine dell'incontro preliminare, dando atto dell'insussistenza dei presupposti per esperire la mediazione, non è allora possibile ritenere che il procedimento di mediazione sia stato ritualmente esperito, pur avendo dato esito negativo, e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 24.7.2023, n. 22169).

28. In conclusione, l'appello proposto dalla **DEBITORE N. 1**, dalla **DEBITORE N. 2** e da **DEBITORE N. 3** avverso la sentenza n. xxxx/2022 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica emessa il 21.2.2022 deve essere dichiarato improcedibile.

29. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., in ragione della assoluta novità delle questioni trattate con riguardo alla mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010, pur applicandosi principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

30. La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.

#### P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:

dichiara improcedibile l'appello proposto dalla **DEBITORE N. 1**, dalla **DEBITORE N. 2** e da **DEBITORE N. 3** avverso la sentenza n. xxxx/2022 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica emessa il 21.2.2022; compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;

dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Roma, 8.6.2026

IL GIUDICE EST., Mario Montanaro

IL PRESIDENTE, Benedetta Thellung de Courtelary

EX PARTE